



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 77 DEL 29/03/2018

OGGETTO : Approvazione accordo transattivo tra il Comune di Curinga e l'Avv. Massimo Di Bella per il pagamento delle competenze professionali relative al Giudizio dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro n.70 del 2007 vertente tra il Comune di Curinga. ed il Sig. Michienzi Agazio.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, alle ore **18,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
PELLEGRINO	Ing.	Salvatore	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	5	0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

CHE l'Avv. Massimo Di Bella del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme (CZ), via G. Marconi, n.115 , ha rappresentato e difeso il Comune di Curinga, giusta deliberazione di incarico della G.C. n.30 del 26/02/2007, nella seguente vertenza:

- ricorso al TAR , numero di registro generale 70/2007, proposto dal Sig. Michienzi Agazio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Zaccaro ed Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. to Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48, contro il Comune di Curinga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimo di Bella, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Gerardo Carvelli in Catanzaro, via Settembrini, n.8, per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi n.40 del 21 novembre 2006 nonché degli atti presupposti, connessi e successivi fra cui la nota prot. n.5542 dell'01/08/2006;

CHE, nello specifico, il ricorrente ha impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere la succitata ordinanza di demolizione n.40 del 21/11/2006 emanata dal Comune di Curinga con riferimento ad un muro realizzato, giusta S.C.I.A prot. n. 3036 del 20 aprile 2006, “ *completamente fuori dal confine delimitato al preesistente muro da demolire*” e che “ *invade suoli del demanio dello Stato a confine con la viabilità comunale*”;

CHE, il predetto giudizio è stato definito con sentenza n.2050/2017, pubblicata il 15/12/2017 con la quale il TAR di Catanzaro ha disposto il rigetto del ricorso proposto dal Sig. Agazio Michienzi contro il Comune di Curinga e la compensazione delle spese di lite.

DATO ATTO che l'Avv. Massimo Di Bella, in relazione alla vertenza di cui trattasi ha rimesso all'Ente il testo integrale della sentenza n.2050/2017, pubblicata in data 15/12/2017, richiedendo al contempo il saldo delle proprie competenze professionali, avendo in corso di causa già ottenuto a titolo di acconto la somma complessiva di euro 1.000,00 (oltre accessori), per un totale complessivo di euro 1224,00.

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale per le vie brevi ha manifestato al professionista l'intenzione di addivenire ad una definizione bonaria degli importi ancora da corrispondere per l'attività espletata nella vertenza *de qua*;

CHE il professionista, in accoglimento della proposta dell'Ente, ha comunicato, per le vie brevi, la propria disponibilità a chiudere la posizione in oggetto accettando, in aggiunta all'acconto già percepito, pari ad € 1.000,00 (oltre accessori), a saldo delle competenze professionali ancora dovute dall'Ente, la somma di € 3.627,00 , oltre rimborso forf. Spese generali (15%) e C.N.A. (4%), e così in totale euro 4.337,89, con l'abbattimento di € 2.371,67 sul compenso dovuto in applicazione dei parametri del D.M. 55/2014, visto che le competenze sono state calcolate prendendo come riferimento lo scaglione più basso relativo ad una vertenza di valore indeterminabile e che non è stata operata alcuna maggiorazione dei compensi medi indicati dal predetto decreto, anzi è stato ridotto del 30% il compenso dovuto ordinariamente per ogni fase del giudizio.

PRECISATO CHE l'Avv. Massimo Di Bella accetta gli importi come sopra determinati alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;

CONSIDERATO che l'opportunità di addivenire ad una transazione è stata ritenuta per entrambi le parti soddisfacente delle reciproche ragioni ed inoltre, per l'Ente, rispettosa del principio di economicità.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, diversamente, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese;

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

VISTO il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008 che chiarisce che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio.

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 (in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013).

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di riconoscere all'Avv. Massimo Di Bella del Foro di Lamezia Terme con studio in Lamezia Terme (CZ), via G. Marconi, n.115, la somma complessiva lorda di € 4.337,89, a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte del predetto Avvocato nei confronti del Comune di Curinga per l'attività di difesa dell'Ente dallo stesso svolta in relazione al ricorso al Tar proposto dal Sig. Agazio Michienzi contro il Comune di Curinga, definito positivamente per il Comune di Curinga.

Di stabilire che l'importo sopra indicato, che si aggiunge all'acconto già percepito pari ad euro 1.000,00, oltre accessori, dovrà essere corrisposto, entro e non oltre il 15 maggio p.v..

Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali gli adempimenti consequenziali necessari per la liquidazione delle somme come sopra indicate ammontanti complessivamente ad € 4.337,89 nel rispetto del termine sopra indicato.

Di dare atto che la predetta spesa trova copertura sul capitolo 550/1 del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018.

Di stabilire che la presente deliberazione verrà sottoscritta dall'Avv. Massimo Di Bella per accettazione di tutto quanto in essa contenuto e che, in esito a tale sottoscrizione, la stessa assumerà valore contrattuale.

Di disporre, conseguentemente, la trasmissione della presente deliberazione all'Avv. Massimo Di Bella, meglio generalizzata in premessa.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale DEL. n. 77 del 29/03/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione accordo transattivo tra il Comune di Curinga e l'Avv. Massimo Di Bella per il pagamento delle competenze professionali relative al Giudizio dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro n.70 del 2007 vertente tra il Comune di Curinga. ed il Sig. Michienzi Agazio.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 28/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 28/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**



F. to : Ing. Domenico Maria Pallaria


► **Il Segretario Comunale**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 2384 .

Data 16/04/2018



► **Il Responsabile**

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 16/04/2018



► **Il Responsabile**

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 16/04/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella

